

L'influenza di Mounier nella Assemblea Costituente

Quel «nuovo modo di pensare» del personalismo comunitario

di TOMMASO SUSSARELLU

Il dibattito sulla cosiddetta « riforma istituzionale », che ormai da anni è al centro dell'attenzione di studiosi e uomini politici e che è ritornato recentemente in primo piano nel confronto politico, che caratterizza gli attuali rapporti non solo tra i partiti della maggioranza, ma anche tra questi e il maggiore partito di opposizione, sembra ormai attestarsi su due linee sostanzialmente parallele: da un lato vi sono coloro i quali affermano che i problemi italiani non possono trovare soluzione che in radicali riforme del sistema giuridico, che modifichino addirittura alcuni fondamentali principi di rilevanza costituzionale; dall'altro, stanno coloro i quali non credono nelle modifiche di ordine formale, ma auspicano una impietosa verifica delle condizioni di funzionamento attuale delle istituzioni. Questi ultimi riconoscono piena validità ai principi informativi della nostra Carta costituzionale e sono convinti che la Costituzione sia stata « tradita », sia dalla legislazione ordinaria che dalla prassi amministrativa. Sono questi « i certosini di un ripristino della razionalità istituzionale alla stregua di principi ritenuti ancora validi nella loro enunciazione formale » (N. Lipari, « Partiti e assetto istituzionale: l'urgenza di ricominciare da capo », *Appunti di cultura e di politica*, n. 9, settembre 1981).

Non è in questa occasione che si vuole prendere posizione a favore dell'una o dell'altra proposta, né che si vuole tentare di ricostruire i motivi di questo « tradimento della Costituzione ». Preme qui invece sottolineare come ogni progetto di riforma istituzionale non possa prescindere dal considerare la persona umana come l'unico punto di riferimento per giudicare la validità delle istituzioni stesse.

Si tratta, quindi, di operare nel rispetto di quella scelta fondamentale, di carattere culturale, che ha portato a ideare una società nella quale ciascun uomo potesse sentirsi considerato nella sua dignità di uomo e, al tempo stesso, chiamato, attraverso forme partecipative, ad assumere la propria parte di responsabilità nella edificazione e nella conduzione della società. E' questa l'idea fondante che troviamo scritta a chiare lettere in quell'articolo 2 della Costituzione che è considerato la codificazione di quel personalismo comunitario che ebbe in Mounier « un as-

sertore originale e tenace » (G. Lazzati, « Le ragioni di un convegno », in *Atti del Convegno di studio dell'Università Cattolica « Mounier trent'anni dopo »*, Milano, 1981).

In verità, quel particolare periodo della storia italiana, che ha rappresentato il momento della ideazione dell'assetto istituzionale repubblicano, vide, pur in presenza di un serrato confronto dialettico tra i costituenti, portatori di diverse concezioni dello Stato, una convergenza ideale sulle linee di fondo della proposta personalista (cfr. A. Barbera, in *Commentario della Costituzione* a cura di G. Branca, art. 2, pag. 52). Tuttavia, la gestione della società nei trent'anni di storia repubblicana che intercorrono da quella ideale convergenza, non induce certo a rilevare una condotta coerente con quella prospettiva di fondo. Per citare ancora Lazzati, « i singoli capitoli nei quali il personalismo comunitario avrebbe dovuto dare segno di essere veramente l'idea fondante ogni modulo della costruzione, nel momento del passaggio dalla ideazione alla costruzione stessa, stanno a dimostrare che essi sono stati scritti — se la metafora ci può servire — dimenticando la premessa, quando non in opposizione ed essa » (*Atti*, cit., pag. 10).

La frattura prodottasi in questi anni tra « le proposte contenute nel personalismo comunitario e la concreta gestione della repubblica, appare in tutta la sua gravità se consideriamo che l'influenza di Mounier nel dibattito all'Assemblea Costituente non fu certamente secondaria, e che delle sue idee furono valenti portatori costituenti quali Dossetti, Moro, Lazzati e soprattutto La Pira, i quali rappresentarono in quella sede l'espressione più qualificante di un movimento di pensiero che, se aveva nel gruppo dossettiano i maggiori assertori, certamente caratterizzava e qualificava l'intera cultura cattolica italiana del tempo.

Le stesse posizioni di particolare incisività assunte da La Pira, quali il suo insistere con rigore sul nesso tra libertà e responsabilità, ovvero le sue proposte tese ad escludere l'uso del termine « libertà » e a privilegiare invece il concetto di « autonomia », che, nella sua concezione, meglio qualifica la « trascendenza attiva » della persona umana, e al tempo stesso giustifica la necessità di rafforzare l'autorità dello stato in funzione della tutela delle persone e dei gruppi, si chiariscono alla luce dell'influsso del pensiero di Mounier (cfr. S. Grassi, *Il Contributo di Giorgio La Pira ai lavori dell'Assemblea Costituente*, in: *Scelte della Costituente e cultura giuridica*, II, pag. 195).

E' stato inoltre messo recentemente in rilievo come non fu solo l'esperienza filosofica e politica del gruppo di intellettuali che si riconoscevano nel movimento di « Esprit », ad influenzare dalla Francia il pensiero dei costituenti. A questo riguardo, è necessario aprire una parentesi per ricordare come le vicende costituzionali francesi del 1945 e del 1946 furono seguite in Italia con grande attenzione, per gli elementi di omogeneità esistenti tra i due paesi, oltre che per la coincidenza temporale dell'elaborazione costituzionale, che derivavano sia dalla struttura economica e sociale, che dalle affinità culturali e dalla collocazione in una medesima area geografica sottoposta ad influenze politico militari analoghe (cfr. De Siervo « Le idee e le vicende costituzionali in Francia nel

1945 e nel 1946 e la loro influenza sul dibattito in Italia», in *Scelte della Costituente*, cit. pag. 293 e ss.).

In particolare costituirono un sicuro punto di riferimento per alcuni costituenti italiani, appartenenti alla tradizione cattolico-popolare, tra i quali, oltre ai citati, è da annoverare Costantino Mortati, le concezioni costituzionali del *Mouvement Républicain Populaire (MRP)*, partito di ispirazione cristiano-sociale, che, costituitosi alla fine della seconda guerra mondiale, riportò un notevole successo elettorale nelle elezioni per l'Assemblea Costituente del 1945. Ritroviamo infatti specifici riferimenti al programma del MRP in *La Pira*, il quale, nelle sue proposte, oltre che al « progetto Mounier, si richiamò ad un « progetto De Menthon », esponente, questo ultimo, del MRP stesso.

Una democrazia popolare

Le tesi di questo partito, certamente non estranee al pensiero di Mounier, si possono così riassumere: la democrazia è il « regno » di un popolo raggruppato in organismi di sua scelta e accanto ai diritti della persona si pongono quelli della collettività. Ad una democrazia dei cittadini si sostituisce una democrazia popolare, in cui il popolo manifesta la sua sovranità nelle collettività naturali in cui si inserisce (il riferimento a Mounier è evidente); è auspicato un sistema bicamerale, in cui la prima camera, eletta con il sistema proporzionale, è vista come espressione rappresentativa del corpo elettorale ordinato in partiti, mentre la seconda come espressione delle collettività locali, nonché dei sindacati, degli organismi economici e delle associazioni familiari; il Presidente della Repubblica, sempre secondo il programma di questo partito, verrebbe eletto da parte delle due camere, integrate da rappresentanti non parlamentari, « di consigli generali delle città con più di ventimila abitanti »; è proposta l'introduzione del referendum, come consultazione popolare su questioni gravi di interesse generale; viene auspicata la regolamentazione giuridica dei partiti, per garantire che la loro organizzazione interna sia democratica e che vi sia un controllo sui bilanci, da rendere pubblici (per i riferimenti, cfr. F. Bruno, « I giuristi alla Costituente: l'opera di Costantino Mortati », in *Scelte della Costituente*, cit. pagg. 98 e 99).

L'economia di queste brevi note non consente di verificare i motivi per cui alcune di quelle proposte divennero diritto costituzionale positivo italiano, mentre altre non trovarono accoglimento. Rimane peraltro in tutta la sua rilevanza il riferimento alle vicende costituzionali francesi.

Ma torniamo a Mounier. Egli, ancora nel 1941 e poi nel periodo della Resistenza, comincia ad ideare assieme ad un gruppo di intellettuali, costituitosi dopo la forzata chiusura di « *Esprit* », una nuova « dichiarazione dei diritti » che superasse i limiti contenuti nella dichiarazione del 1789, la quale, secondo Mounier, aveva due fondamentali difetti: eccesso di individualismo ed eccesso di razionalismo (cfr. E. Balboni, in *Atti*, cit. pag. 177, cui si rinvia per un approfondimento dell'intera tematica).

Il progetto di Mounier, denominato « *Dichiarazione dei diritti della per-*

sona e delle comunità » viene pubblicato, discusso e rivisto su « *Esprit* », nei numeri di dicembre 1944 e di aprile e maggio 1945: esso rappresenta un notevole contributo per la definizione di nuove libertà degli individui e dei gruppi, e in esso vengono enunciati accanto ai diritti della persona quelli delle comunità e dello Stato. Si noti, inoltre, che la « *Dichiarazione* », almeno nelle intenzioni dell'Autore e di quanti parteciparono alla sua stesura, avrebbe dovuto rappresentare una « *convenzione internazionale* », le cui norme dovevano entrare a far parte delle Costituzioni di una pluralità di stati e infatti il progetto stesso inizia con le parole: « *Gli Stati firmatari riconoscono...* ».

Il testo della « *Dichiarazione* » si trova ora pubblicato, nella traduzione italiana, negli *Atti del Convegno dell'Università Cattolica*, più volte citati ai quali si rinvia per la lettura degli articoli, limitandoci qui a riportarne la premessa: « *Gli Stati firmatari riconoscono che gli individui e le società sono sottoposti ad un certo numero di diritti connessi con l'esistenza della comunità umana e non derivanti né dall'individuo né dallo Stato, poiché hanno una duplice base:*

1. il bene delle persone;
2. la vita e lo sviluppo delle persone nel seno delle comunità naturali in cui esse si trovano: famiglie, nazioni, raggruppamenti geografici o linguistici, comunità di lavoro, raggruppamenti di affinità o di sede.

Lo scopo di ogni società è di mettere in opera i migliori mezzi per insegnare a ciascun uomo la libertà della scelta, la responsabilità delle proprie azioni e la partecipazione alle comunità consentite.

Spetta in proprio allo Stato di dare impulso, sia all'indipendenza delle persone, sia alla vita delle comunità; alla prima, proteggendola contro la minaccia sempre attuale di una tirannia di gruppi; alla seconda, opponendosi alla sempre rinascente anarchia degli individui. Un organismo indipendente dai singoli Stati è investito del compito di giudicare sugli abusi di potere dello Stato e di sciogliere con decisione sovrana i conflitti che ne derivano. Esso definisce i delitti dello Stato ».

E' sembrato infatti necessario, a chi scrive, riportare almeno il testo della premessa della « *Dichiarazione* », sia perché in essa si trova condensata efficacemente la proposta di Mounier, sia perché essa è di per sé sufficiente per dimostrare l'influenza che il progetto stesso ebbe, oltre che sull'elaborazione di singoli fondamentali principi, sull'impianto stesso della nostra Carta costituzionale. A questo riguardo, così scrive Balboni, negli *Atti* sopra citati: « *E' significativo che almeno l'idea forza di Mounier sia riuscita a diventare diritto costituzionale positivo italiano trasformandosi e nell'art. 2 e nell'architettura complessiva della Costituzione, che, come tutti sanno, dietro un suggerimento di Aldo Moro, venne costituita secondo il modello della piramide rovesciata o della socialità progressiva. Tale modello — continua ancora Balboni — assumeva come base la persona, e quindi i diritti civili esplicitazione delle libertà personali, per passare poi alle comunità in cui la persona si integra: la famiglia, la scuola (sono i rapporti etico-sociali), le associazioni sindacali e le comunità di lavoro (sono i rapporti economici) e infine le associa-*

zioni politiche, i partiti. Ed è a partire e sopra questa base che vanno costruite le strutture dello Stato».

A questo riguardo non si può tralasciare di ricordare inoltre il pensiero di Costantino Mortati, che, a proposito dell'idea di democrazia contenuta nella Costituzione italiana, così scriveva: «... la democrazia prima ancora di caratterizzare la forma di governo secondo la diversa specie e grado della partecipazione dei cittadini alla gestione del potere autoritario, entra come elemento costitutivo della forma dello Stato, inteso quale ordine complessivo di vita associata, in quanto compendia in sé i presupposti e le condizioni, cioè l'insieme dei fattori spirituali, economici, sociali, le convinzioni, le strutture, i fini che informano di sé un ordinamento, e rendono possibile e efficiente quella partecipazione. Condizioni che richiedono, da un lato, il riconoscimento ad ognuno di una larga sfera di autonomia qual è necessaria all'acquisto della consapevolezza della propria posizione nella società, ed alla formazione di libere opinioni in ordine ai modi di soddisfare il bene comune, e, dall'altro un sistema di rapporti associativi da cui siano eliminate le antitesi radicali di interessi fra parte e parte della consociazione, poiché la loro presenza renderebbe estremamente ardua la formazione della volontà comune secondo la pacifica dialettica richiesta dal regime democratico».

Diritti « inviolabili » e doveri « inderogabili »

Così prosegue Mortati, con riferimento all'influenza del personalismo: « La corrispondenza dello schema costituzionale al modello ora prospettato può facilmente venire riscontrata quando si ponga in rilievo la stretta connessione che lega la qualifica di democrazia al gruppo delle norme successive alla prima, ciascuna delle quali assume, come si è detto, la funzione di svolgerla e di integrarla.

Considerando anzitutto il presupposto personalistico risulta chiara la recezione che ne è stata effettuata anzitutto nell'art. 2 che, all'atto stesso di riconoscere, per conferir loro la necessaria garanzia, i diritti dell'uomo singolo o associato, richiede ad ognuno l'adempimento dei doveri, facendo corrispondere alla "inviolabilità" dei primi, la "inderogabilità" dei secondi » (cfr. Commentario della Costituzione a cura di G. Branca, pag. 7).

Proprio su questi principi fondamentali le varie forze politiche trovarono negli anni della Costituente un comune terreno d'intesa, in quanto riconobbero negli enunciati del personalismo comunitario, di cui Mounier fu autorevole esponente, quel « nuovo modo di pensare » che, in quanto afferma l'antiorità della persona umana allo Stato, ancora oggi non può non porsi come connotato fondamentale di tutto l'ordinamento. ■